



APPELLO 14/2015
“COPPA LINO FAVINI” CLASSE MELGES 24
ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO – LUINO
ITA 822 c/ ITA 840

Regole 61.2(b), 28.1, 2 Regolamento di regata ISAF - Casi ISAF 34 e 78.

La protesta, ai fini della sua validità, deve indicare l'incidente, includendo dove e quando sia avvenuto.

Infrange i principi di sportività e correttezza la barca che, pur essendo consapevole di non essere partita secondo la definizione di Partenza, omette di partire regolarmente allo scopo di regatare in modo da interferire e intralciare chiaramente l'avanzamento di un'altra barca in regata.

L'accertamento dei fatti in ordine alla consapevolezza di una barca circa la propria infrazione non è soggetto ad appello.

estratto della decisione

sull'appello in data 23/10/2015 della barca ITA 822 che ha impugnato tempestivamente la decisione emessa l'11 ottobre 2015 dal Comitato delle Proteste con la quale, a seguito della protesta di ITA 840, è stata classificata DNE nella VIII prova per violazione della RRS 2, mentre a ITA 840 è stata concessa la chiesta riparazione.

Fatti accertati

I fatti accertati, consistono nella navigazione di 822 che, partita in anticipo, ha seguito da sopravvento 840, anch'essa partita in anticipo, attendendo che rientrasse sul lato di partenza. Dopo che 840 aveva completato la manovra di rientro ed iniziava a procedere di bolina, 822, che era rimasta sopravvento, ha poggiato verso 840, in modo tale da coprire le vele di 840, rallentandone il cammino e costringendola, per liberarsi dal sottovento, a una serie di virate, nell'area di partenza, dopo che ITA 840 era rientrata e aveva regolarmente tagliato la linea di partenza, soddisfacendo quanto richiesto dalla reg. 29.1.



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





Motivi dell'appello

L'appellante 822 sostiene che la protesta doveva essere dichiarata invalida perché riguardava la violazione delle RRS 12 e 14, mentre il CdP aveva preso in considerazione una presunta infrazione relativa a fatti accaduti diversi minuti dopo in un'area diversa del campo di regata.

In ogni caso non era applicabile la RRS 2 in quanto 822 aveva proseguito la regata non essendo consapevole di essere partita in anticipo e quindi di essere OCS.

L'appellante ha inoltre contestato i fatti accertati e le regole applicate.

L'appellante 822 in sede di protesta affermava “ 822 ha navigato nella prova 8 non sapendo di essere OCS perché non ha sentito la comunicazione VHF del Comitato.”

822 anche in questa sede di appello ribadisce che non era consapevole di essere partita in anticipo e quindi non poteva aver violato intenzionalmente l'obbligo di rientrare.

In particolare, l'appellante evidenzia che:

- *“come dichiarato da (omissis)[rappresentante di ITA 822 (ndr)], ITA-822 era certa di essere partita regolarmente. Nessuno a bordo aveva avuto la percezione o il sospetto di essere oltre la linea di partenza al momento del segnale”.*
- *Forse per problemi precedentemente denunciati al VHF, confermati dal Presidente del CdR in fase di udienza, nessuno a bordo ha ricevuto la trasmissione da parte del CdR.*
- *Come da punto 26.2 delle IdR “Any action, no-action, delay or reception/transmission problem will not be grounds for any redress request.”, alla stessa stregua non è ipotizzabile considerare “obbligatoria” da parte dei concorrenti la ricezione di dette informazioni.”*

Decisione della GdA

La Giuria di Appello, esaminati gli atti, rileva che la regola 61.2 prevede che la protesta debba rispettare i 4 requisiti indicati dalle lettere a), b), c), d) e precisamente:

- (a) *il protestante ed il protestante;*
- (b) *l'incidente incluso dove e quando si è verificato;*
- (c) *ogni regola che il protestante ritiene sia stata violata;*
- (d) *il nome del rappresentante della barca protestante;*

La stessa regola indica quale requisito indispensabile all'atto della presentazione della protesta il requisito (b) “l'incidente incluso dove e quando si è verificato”, in quanto gli altri requisiti possono



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





essere successivamente indicati. Infatti il requisito (a) può essere soddisfatto in qualsiasi momento, prima dell'udienza, mentre gli altri due (c) e (d) possono essere regolarizzati prima o durante l'udienza.

Nella vicenda de qua il requisito (b) è così descritto:

“Poco prima dello start il 822 tamponava arrivando da dietro il 840 che era fermo con il timone scontrato ad orza. 840 protestava ma 822 non effettuava alcuna penalità continuando a spingere. In questo modo le imbarcazioni finivano OCS. Udita la chiamata da RC 840 rientrava liberando la linea mentre 822 poggiava verso la linea al solo scopo di danneggiare 840 in modo antisportivo e contrario alle regole di proper corse. 840 avvertiva in modo inequivocabile sia il RC che 822 il quale imperterrito continuava a danneggiare 840”.

Nella descrizione dell'incidente è ben identificato sia il luogo che il quando dell'incidente, con il suo protrarsi.

Infatti, il protestante 840 ha inteso sottoporre all'esame del CdP non solo il “tamponamento” avvenuto “poco prima dello start”, ma anche la immediata successiva e protratta navigazione di 822 “il quale imperterrito continuava a danneggiare 840”..

Pertanto, deve essere rigettato il motivo di appello tendente ad evidenziare che la protesta riguardava solo il “tamponamento” e che il CdP si sarebbe dovuto limitare a valutare solo l'eventuale violazione delle reg 12 e 14, e non avrebbe potuto accertare fatti avvenuti successivamente ad esso.

Tale navigazione, se non comporta la violazione intenzionale di una regola, è da ritenersi conforme alle regole di regata ed è stata oggetto del CASO 78:

“Una barca può usare la tattica di interferire e intralciare chiaramente l'avanzamento di un'altra barca in regata, a condizione che, se questa protesta in base alla regola 2 per questo comportamento, il comitato delle proteste accerta che esistevano ragionevoli possibilità che la sua tattica potesse giovare al suo risultato finale nell'evento o alla sua possibilità di essere selezionata per un successivo evento o per la sua squadra nazionale. Tuttavia infrange la regola 2 , e probabilmente anche la regola 69.1(a), se, mentre usa questa tattica, infrange intenzionalmente una regola”.

Più specificamente il Caso ISAF 34 prevede che, se una barca è consapevole di non essere partita come richiesto dalla regola 28.1 e sceglie di non partire regolarmente al solo scopo di coprire e



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP





rallentare l'avversario, infrange la regola 2 RRS, in quanto tale azione è legittima solo a patto di non violare intenzionalmente alcuna regola.

Nella vicenda all'esame di questa Giuria d'Appello, il CdP, in accoglimento della protesta, nella quale era stata indicata quale regola violata la 29.1 (più precisamente la regola 28.1, che sancisce l'obbligo della barca di partire), ha ritenuto che 822 aveva intenzionalmente infranto l'obbligo di rientrare nella linea di partenza, in quanto partita in anticipo.

All'esito della discussione della protesta, unito all'esame del tracciato delle imbarcazioni, il CdP ha raggiunto il convincimento che 822 fosse consapevole di essere partita in anticipo e tale convincimento non appare viziato da errati presupposti o vizi logici ed è quindi incensurabile in questa sede di appello. Tant'è che, come anche precisato dal già citato Caso Isaf 34, la consapevolezza dell'OCS, una volta accertata, costituisce un fatto non soggetto ad appello.

P.Q.M.

la Giuria d'appello rigetta l'appello proposto da ITA 822 e conferma l'impugnata decisione del Comitato delle Proteste.

Deciso a Genova il 23 gennaio 2016



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

